



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

*Numero e data di protocollo sono associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima per individuare la segnatura di protocollo.*

ordinanza n. 194

OGGETTO: Disposizioni generali di comportamento nelle aree boschive ed in località Piani sul territorio del Comune di Mezzolombardo.

Tenuto Conto che il territorio boschivo come le aree attrezzate comunali, costituiscono una ricchezza per la comunità (vegetazione, acque, rocce e attrattive in generale), che va riconosciuta e tutelata per i valori naturali ed economici che ne determina.

Ritenuto opportuno disciplinare tali aree, evidenziando i comportamenti generali che ogni avventore deve adottare affinché venga rispettata l'integrità di un ambiente naturale come quello di un bosco.

Considerato altresì, che l'ambiente delle Aree bosco e le aree attrezzate in loc. Piani, devono essere protette, risulta indispensabile individuare alcune semplici regole di corretto comportamento, legate al sottile filo dell'educazione e del buon senso del visitatore,

IL SINDACO

Richiamata la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 *"Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura"* e ss.mm.;

Visto il DDP. Nr. 8-66/leg, dd. 14/04/2011 e ss.mm.ii. *"Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale n.11/2007"*;

Richiamato il Codice degli enti locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige e ss.mm. ed in particolare l'art.6 *"La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'art.10 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni"*, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii;

Richiamato il *"Regolamento comunale per la disciplina delle sanzioni per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di servizio"*, approvato con deliberazione del Consiglio n.17 di data 20.03.2002 e ss.mm.

Richiamata la legge provinciale 04.10.2012 n. 12 e ss.mm. *"Legge provinciale sui campeggi 2012"*;

Considerata la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm., ed in particolare l'art.16 *"Pagamento in misura ridotta"* in merito alla sanzione per la violazione commessa;

Richiamato altresì quanto disposto dal Codice Civile e la normativa provinciale in materia,

ORDINA e DISPONE

in merito a

1. CASTAGNE / MARRONI

Fra le proprietà comunali ci sono alcune superfici a castagno da frutto all'interno delle zone boschive e nell'area denominata località Piani; l'Amministrazione comunale intende consentire la libera raccolta delle castagne, a patto che non vengano provocati stroncamenti ai rami e che la raccolta avvenga solo dopo la caduta a terra dei ricci, senza far uso di bastoni, pertiche o altre attrezzature per la bacchiatura e dispone pertanto che:

la raccolta delle castagne / marroni dovrà limitarsi ad un limite giornaliero pari a Kg. 2.00 (due) a persona con orario 7:00 – 19:00 ed i frutti dovranno essere raccolti solo dopo la caduta a terra dei ricci; salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, provinciali e delle ordinanze adottate dal sindaco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.1 del *"Regolamento comunale per la disciplina delle sanzioni per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di servizio"* **e la confisca del prodotto raccolto in eccedenza al consentito**;

2. DANNEGGIAMENTI

è severamente vietato danneggiare in alcun modo la vegetazione (strappare le foglie, incidere le cortecce di piante e rami etc.); è vietato inoltre danneggiare nidi, tane di animali o di insetti, nonché l'abbattimento dei frutti con pertiche, bastoni e/o lancio di sassi e comunque con mezzi che arrechino danno alle piante e/o all'ambiente circostante;

l'inosservanza al presente punto, comporterà l'applicazione della sanzione disposta all'art. 111 comma 1 della L.P. n.11 dd. 23.05.2007 e ss.mm.;

3. DIVIETO DI SOSTA

non è consentito accedere e sostare con veicoli a motore, se non espressamente autorizzati o parcheggiati negli appositi spazi.

4. TENDE / CARAVAN

è vietato installare tende, caravan ed ogni altra struttura anche precaria di qualsivoglia materiale e dimensione per qualsiasi finalità, se non preventivamente autorizzato (art.7 L.P. 04.10.2012 nr.19);

l'inosservanza al presente punto, comporta una sanzione a norma di legge.

5. ACCENSIONE DI FUOCHI

è vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale nelle aree boschive, salvo nei siti preposti dal Comune di Mezzolombardo (punti fuochi);

in caso di inosservanza viene applicata la sanzione di cui all'art. 107 comma 1 della L.P. n.11/2007 e ss.mm., fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato;

6. RIFIUTI

è vietato lasciare rifiuti di qualunque genere (organico/inorganico) nei prati e nelle vicinanze dei punti fuochi; essi vanno raccolti e smaltiti a norma di legge.

in caso di inosservanza verrà elevata sanzione amministrativa secondo la normativa di riferimento.

REVOCA

la precedente ordinanza prot. 9968 di data 9 ottobre 2023, che viene qui aggiornata e sostituita dal presente provvedimento

AVVERTE

che avverso al presente provvedimento sono ammessi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.
-

PRECISA

che la presente ordinanza :

- viene inviata agli enti preposti sotto riportati, al fine di far osservare quanto in essa disposto e, ove necessario, applicare la sanzione a norma di legge;
- viene altresì pubblicata all'albo comunale e sul sito del Comune di Mezzolombardo e nei pressi delle aree indicate, per la massima trasparenza e pubblicità.
- la presente ordinanza conserva la sua efficacia sino all'emissione di nuovo provvedimento, che ne decreterà la revoca e la sostituzione.

IL SINDACO
rag. Michele Dalfovo

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

- albo comunale per la pubblicazione;
- Corpo Forestale del Trentino (C.F.T.)
- Custodi forestali
- Corpo Polizia Locale Rotaliana – Mezzolombardo;
- Carabinieri di Mezzolombardo
- Servizio Lavori Pubblici – sede

MT/PE

O:\Tecnico\4_FORESTE\7. REGOLAMENTI\1. REGOLAMENTO aree BOSCO e LOC PIANI\2025\2025 ORDINANZA Piani-Bosco.doc